



Rep. n. \_\_\_\_\_

**MINISTERO DELLA CULTURA****DIREZIONE REGIONALE MUSEI MOLISE**

**Affidamento in concessione dei servizi concernenti percorsi educativi e altre attività culturali e didattiche da effettuare presso i siti museali del Molise - Museo Archeologico di Santa Maria delle Monache (Isernia) e Santuario Italico di Pietrabbondante (IS) - per la durata di due anni- CIG ZF63AE99BD**

**CONTRATTO**

tra

**DIREZIONE REGIONALE MUSEI MOLISE**, con sede in Campobasso, Salita San Bartolomeo, 10 codice fiscale 92072270702 in persona del Direttore dott. Enrico Rinaldi nato a Roma il 17/01/1969, codice fiscale RNLNRC69A17H501H, nominato con DDG MIC n. 90 del 04/02/2022 registrato presso la Corte dei Conti in data 06/04/2022 al n. 878, che interviene anche in qualità di rappresentante del Ministero della Cultura d'ora in poi denominato in forma abbreviata "il Direttore", domiciliato per la carica presso la sede della DRM Molise che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente –

PEC [drm-mol@pec.cultura.gov.it](mailto:drm-mol@pec.cultura.gov.it)

E

**DEDALO – ARCHEOLOGIA E CULTURA A.P.S. ETS** con sede in PIETRABBONDANTE (IS) c.a.p. 86085 Largo Ciro Menotti n. 5, pec [aps.dedalo@pec.it](mailto:aps.dedalo@pec.it) codice fiscale n. 90045930949 nella persona del Presidente, dott.ssa ANNALISA CITONI nata a ROMA il 07/10/1988, d'ora in poi denominato in forma abbreviata "il Concessionario";

**VISTI**



- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”) in vigore per le procedure iniziate prima del 30 giugno 2023;

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

#### **RICHIAMATI COME PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO**

- la Determina n. 18 del 02/05/2023 con la quale veniva approvato l’avviso pubblico per l’affidamento in concessione dei servizi concernenti percorsi educativi e altre attività culturali e didattiche, ai sensi degli art. 115 e 117 del D.Lgs. n.42/2004, da effettuare presso i seguenti siti museali del Molise per la durata di anni due:

1) Castello Angioino di Civitacampomariano (CB) - Castello di Capua (a Gambatesa - CB) - Museo Sannitico (a Campobasso - CB) e Museo di Palazzo Pistilli (a Campobasso - CB);

2) Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia (IS);

3) Museo Archeologico di Santa Maria delle Monache (a Isernia - IS) e Santuario Italico di Pietrabbondante (IS);

4) Complesso Monumentale di San Vincenzo al Volturno (a Castel San Vincenzo - IS) – Museo Nazionale del Molise di Castello Pandone (a Venafro - IS) e Museo Archeologico di Venafro (IS);

- il Decreto n. 32 del 23/05/2023 con il quale veniva nominata la Commissione di gara ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;

- i verbali n. 1 del 23/05/2023, n. 2 del 25/05/2023 e n. 3 del 29/05/2023 della Commissione di gara;

- la determina n. 59 del 06.06.2023 con la quale si aggiudicava la concessione dei servizi concernenti percorsi educativi e altre attività culturali e didattiche, ai sensi



degli art. 115 e 117 del D.Lgs n. 42/2004, da effettuare presso i siti museali del

Molise per la durata di anni due a DEDALO - ARCHEOLOGIA E CULTURA A.P.S. ETS

con sede in PIETRABBONDANTE (IS) c.a.p. 86085 Largo Ciro Menotti n. 5, codice

fiscale n. 90045930949 pec [aps.dedalo@pec.it](mailto:aps.dedalo@pec.it) per il raggruppamento n. 3) Museo

Archeologico di Santa Maria delle Monache (a Isernia - IS) e Santuario Italico di

Pietrabbondante (IS) - istanza prot. n. 2245, con un canone annuo di € 585,00

(eurocinquecentoottantacinque/00);

- il verbale di esecuzione del contratto in via di urgenza n. 28 dell'11.07.2023 ex art.

32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 a mezzo del quale si è consentito all'aggiudicatario

di avviare le attività educative e culturali al fine di garantire, nell'interesse

pubblico, la continuità del servizio all'interno dei siti museali nelle more della

verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e della stipula del presente

contratto.

#### **ACCERTATO:**

- che non risultano sussistere impedimenti alla stipula del presente contratto;

- che sono state effettuate tutte le verifiche giudiziarie e fiscali comprovanti il

possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs.50/2016 e che, pertanto, l'aggiudicazione

è divenuta efficace.

Tanto premesso, tra le parti contraenti così come sopra identificate si conviene e

stipula quanto segue:

#### **Art. 1 Oggetto**

La DRM Molise affida in concessione all'associazione DEDALO - ARCHEOLOGIA E

CULTURA A.P.S. ETS, che a mezzo del Presidente e rappresentante legale dott.ssa

ANNALISA CITONI, accetta i servizi concernenti percorsi educativi e altre attività

culturali e didattiche nel raggruppamento indicato nell'avviso pubblico con il n. 3)



Museo Archeologico di Santa Maria delle Monache (a Isernia - IS) e Santuario

Italico di Pietrabbondante (IS) e si impegna ad eseguirli così come sono illustrati

nella offerta tecnica contenuta nell'allegato B della domanda di partecipazione alla

gara fatta pervenire a questa amministrazione in data 22.05.2023 n. prot. 2245,

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A).

#### **Art. 2 Canone**

1. Il concessionario Concessionario sarà tenuto al pagamento di un canone annuo

pari ad euro 585,00 (eurocinquecentoottantacinque/00).

2. Il pagamento del canone annuo verrà corrisposto in favore dell'ente concedente

in un'unica soluzione entro il giorno 15 novembre di ciascun anno mediante

bonifico bancario o postale da versarsi sul conto di tesoreria Capitolo 2584 art. 3 al

seguito IBAN IT83L0100003245410029258403 con causale "Pagamento canone

annuale contratto di concessione n. rep. \_\_\_\_\_".

#### **Art. 3 Durata del servizio**

Il servizio avrà la durata di anni due a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione

di urgenza imposta con verbale n. 28 dell'11.07.2023.

#### **Art. 4 Responsabilità del concessionario ed assicurazione contro i danni**

1. Il Concessionario svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

assumendone tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, del

Concedente e dei terzi presenti nel museo o a cose di terzi nel corso delle attività,

con gli utenti ritenuti terzi tra loro e con estensione della copertura anche agli

accompagnatori; deve adottare, nell'esecuzione di tutte le prestazioni, ogni

procedimento ed ogni cautela necessaria a garantire l'incolumità dei propri

addetti, anche nei confronti dei rischi riconducibili all'utilizzo degli spazi in cui si

svolge il servizio, e dei terzi.



2. Il Concessionario si obbliga a sollevare il Concedente da qualunque pretesa e azione che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo e degli eventuali danni che da essi possono derivare alla Direzione o a terzi.

3. Il Concessionario è responsabile della buona conservazione dei locali concessi per il deposito dei materiali ed attrezzature (riportati nelle planimetrie di cui agli allegati B e C del presente contratto) e della continuativa efficienza degli stessi che devono essere utilizzati secondo la destinazione indicata all'Art. 1 e assume la piena e completa responsabilità per tutti i danni che esso possa arrecare all'immobile nella durata della concessione.

#### **Art. 5 Responsabilità del concessionario e copertura assicurativa**

1. Il Concessionario è direttamente responsabile nei confronti dell'Amministrazione proprietaria e dei terzi per i danni causati a persone e cose da quanto abbia in custodia o derivanti dall'espletamento dell'attività.

2. Il Concessionario, a copertura dei rischi del servizio, deve presentare apposita polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione con l'espressa rinuncia da parte della medesima ad ogni azione di rivalsa nei confronti del concedente. La polizza assicurativa dovrà riguardare specificatamente la responsabilità civile verso terzi per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato.

3. Copia autentica di detta polizza dovrà essere consegnata al Concedente in sede di sottoscrizione del contratto. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere



consegnate alla stazione appaltante alle successive scadenze. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla stazione appaltante e preventivamente accettate dalla stessa.

4. L'importo del massimale unico non potrà essere inferiore ad € 500.000,00 per anno e per sinistro, senza alcun sotto limite per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie o scoperti. In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di questa Amministrazione.

#### **Art. 6 - Verifiche sul servizio**

1. Il Concedente procederà a valutazioni sul numero, sull'idoneità e la professionalità degli addetti in servizio, sulla corretta gestione dei beni utilizzati e su tutte le modalità di esecuzione dei servizi da parte del Concessionario per accertarsi che questi ultimi vengano svolti costantemente con la massima diligenza ed efficacia e nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative e dal Capitolato/Avviso pubblico e offerta tecnica.

2. Per le verifiche di cui al comma precedente, il Concedente si riserva il diritto di compiere ogni controllo che ritenga opportuno, attraverso il personale del museo ed altri eventuali soggetti.

#### **Art. 7 Inadempienze e penali**

1. In caso di mancata conformità delle prestazioni rese dal Concessionario al presente Capitolato ed a tutte le prescrizioni normative applicabili ai servizi concessi, il Concedente procederà in forma scritta:

a) alla contestazione dell'inadempimento riscontrato;



b) alla comunicazione della penale ritenuta applicabile, secondo quanto previsto al successivo comma 6;

c) all'assegnazione di un termine congruo per adempiere, tenuto conto dell'entità e della gravità dell'inadempimento.

2. Il Concessionario, entro il termine assegnato per rimuovere la causa della contestazione di cui al precedente comma, potrà far pervenire al Concedente una comunicazione con cui:

a) riconosce la fondatezza della contestazione ed accetta la penale comunicata;

b) contesta la fondatezza della comunicazione producendo giustificazioni e/o controdeduzioni, potendo richiedere una riduzione della stessa rispetto all'entità comunicata, adducendo motivazioni congrue ed oggettive.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il concessionario dovrà, entro il termine assegnato o entro altro termine concordato con il Concedente, rimuovere la causa della contestazione e ripristinare il regolare servizio.

4. Il Concedente, esaurita la procedura di cui ai precedenti commi 1 e 2, decide in modo definitivo applicando la penale e comunicando la decisione al Concessionario; resta impregiudicato per il Concedente il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento stesso.

5. Qualora l'infrazione violi la legge penale, il Concedente effettua le segnalazioni ai competenti organi giurisdizionali; in questo caso si sospenderà il procedimento amministrativo fino alla conclusione di quello penale.

6. In caso di infrazioni accertate, il Concedente addebiterà al Concessionario una sanzione commisurata alla gravità del fatto, ad esempio:

a) € 100,00 per ogni 30 minuti di ritardo rispetto all'orario di servizio richiesto

b) € 500,00 per mancata effettuazione del servizio richiesto;



c) € 200,00 per presenza di 1 solo operatore ove ne siano previsti 2 oppure più.

Per altre violazioni a disposizioni previste dal presente Capitolato, e non ricomprese nella casistica di cui sopra, motivata penalità ricompresa tra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 800,00 in relazione alla gravità dell'infrazione o disservizio causato, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

7. Dopo tre contestazioni gravi che risultino fondate, o a seguito di infrazione di particolare gravità, sarà facoltà del Concessionario risolvere il contratto anche prima del termine naturale, salvo il risarcimento del danno.

#### **Art. 8 Risoluzione del contratto**

1. Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 e 1455 del Codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, le seguenti fattispecie:

a) interruzione o abbandono non motivati del servizio;

b) impiego di personale inferiore o inadeguato a quanto previsto nel Capitolato/Avviso/Offerta Tecnica e comunque non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza della gestione, assegnazione di personale non corrispondente alle qualifiche professionali dichiarate in sede di gara;

c) mancato rispetto dell'indicazione dell'Amministrazione di sostituire personale ritenuto inadeguato; mancata applicazione dei CCNL o territoriali e qualunque altra grave inosservanza delle norme di legge e/o disposizioni del Capitolato relative al personale;

d) verifica di responsabilità, con dolo o colpa a carico del personale o degli incaricati del contraente, per danni alla struttura, ai beni di proprietà comunale e di terzi;



e) inadempimento gravemente lesivo dei diritti dei destinatari dei servizi, della dignità personale e della riservatezza;

f) perdita dei requisiti richiesti per l'affidamento della concessione o apertura di una procedura concorsuale a carico del contraente;

g) interruzione della copertura assicurativa richiesta per la gestione del servizio;

h) altre gravi violazioni o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari o gravi violazioni delle modalità di svolgimento dei servizi previste nel Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in gara;

2. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata per iscritto dall'Amministrazione al rappresentante legale del concessionario. Nella contestazione sarà prefissato un termine di dieci giorni per la presentazione delle controdeduzioni; decorso tale termine, verranno adottate le determinazioni di sua competenza.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione della Direzione, in forma di posta elettronica certificata (pec) di volersi avvalere della clausola risolutiva.

4. In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra al fine di garantire continuità al servizio ed evitare pregiudizi all'utenza, il contraente sarà obbligato comunque a proseguire il servizio per il tempo necessario ad assicurare l'inizio delle prestazioni in esecuzione della nuova gestione, secondo quanto indicato dall'Amministrazione; in assenza di concorrenti disponibili, la Direzione potrà temporaneamente assegnare il servizio direttamente ad un altro soggetto, nelle more di effettuazione di una gara ad evidenza pubblica.

#### **Art. 9 Recesso dal contratto**



1. L'Amministrazione si riserva, in qualunque momento, la facoltà di recedere

unilateralmente dal contratto, con preavviso di sessanta giorni e previa assunzione

di provvedimento motivato, nel caso di:

a) mutamento dei presupposti normativi di riferimento dei servizi concessi che

incidano in misura sostanziale sulle condizioni di erogazione degli stessi; b) per

sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della

situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario; c)

cessazione dell'attività da parte del concessionario e, per cooperative sociali e

consorzi, cancellazione dall'Albo regionale vigente.

2. Il diritto di recesso potrà essere esercitato anche dal Concessionario solo nel caso

di cause di forza maggiore o altre gravi, sostanziali ed imprevedibili cause non

imputabili allo stesso. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo di

raccomandata A/R o pec all'Amministrazione con un preavviso di almeno 90 giorni.

#### **Art. 10 Decadenza**

In caso di violazione o inottemperanza di uno qualsiasi degli obblighi previsti nel

presente contratto, l'Amministrazione procederà, previa intimazione ad

adempiere, a dichiarare la decadenza dal contratto con conseguente diritto di

richiedere il risarcimento del danno.

#### **Art. 11 Oneri fiscali e spese**

1. Ai sensi dell'art. 16 bis del R. D. del 18.11.1923 n. 2440, introdotto dall'art. 1 della

L. del 27. 12.1975 n. 790, sono a carico del Concessionario le spese di copia,

stampa e tutte le altre inerenti al contratto.

2. Il presente contratto è redatto in formato elettronico, in applicazione dell'art. 32,

comma 14, del del D.Lgs. 50/2016, in unico originale, sottoscritto dalle parti con

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005.



3. L'imposta di bollo non è assolta ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 12 Modifiche del Contratto e Foro Competente**

1. Ogni modifica al presente contratto (all'infuori di quelle imposte per legge ad una o ad entrambe le parti) dovrà essere formulata, pena la sua nullità, in forma scritta, ed accettata espressamente dall'altra.

2. Per tutte le eventuali controversie che potessero insorgere in relazione al presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Campobasso. È esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 13 Rinvio ed elezione di domicilio**

1. Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti rinviando a quanto stabilito nell'Avviso pubblico, allegato n. 1 alla Determina n. 18 del 02.05.2023 di questa Amministrazione, oltre che alle disposizioni di legge ed alle norme vigenti in materia.

2. Per gli effetti del presente contratto le parti eleggono i seguenti domicili:

quanto al Direttore della DRM Molise: Salita San Bartolomeo 10, 86100 Campobasso, [drm-mol@cultura.gov.it](mailto:drm-mol@cultura.gov.it) ;

quanto al Concessionario DEDALO - ARCHEOLOGIA E CULTURA A.P.S. ETS con sede in PIETRABBONDANTE (IS) c.a.p. 86085 Largo Ciro Menotti n. 5, pec [aps.dedalo@pec.it](mailto:aps.dedalo@pec.it)

#### **Art. 14 Trattamento dei dati personali**

1. Nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto è pubblicato sul sito web della DRM Molise alla sezione Amministrazione Trasparente tenuto conto delle disposizioni dettate dal cd. GDPR Reg. UE 2016/679, più specificatamente ai sensi degli artt. 6 e ss. Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore della DRM Molise, Dott. Enrico Rinaldi.



2. Qualsiasi richiesta inerente al trattamento dei predetti dati dovrà essere

inviata al seguente indirizzo: [drm-mol@cultura.gov.it](mailto:drm-mol@cultura.gov.it).

Sono parte del presente contratto:

L'Allegato A -Offerta tecnica

L'allegato B – Planimetria S. Maria delle Monache

L'allegato C – Planimetria Santuario Italico Pietrabbondante

L'allegato D – Determina di aggiudicazione n. 59 del 06.06.2023

L'allegato E – Verbale di esecuzione di urgenza n. 28 dell'11.07.2023.

Campobasso, li

Il Direttore

Il Concessionario